Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277

INFORMATIVA FISCALE

SEAC

Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 307 – 28 OTTOBRE 2016

SETTORE **ACCERTAMENTO**

LE COMUNICAZIONI "DI ANOMALIA" PER IL MOD. UNICO / 730 2016

RIFERIMENTI

- **Comunicato stampa Agenzia Entrate 26.10.2016**

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate prosegue nella campagna di sensibilizzazione al rispetto degli obblighi fiscali inviando una specifica comunicazione di anomalia ai soggetti che hanno percepito nel 2015 redditi lavoro dipendente / pensione da diversi sostituti d'imposta e hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi.

Come evidenziato dalla stessa Agenzia, il contribuente destinatario della comunicazione può regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana Professionale

Schede Operative fisco

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Come noto, nell'ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dalla Finanziaria 2015, mette a disposizione dello stesso o dell'intermediario abilitato le informazioni relative ai ricavi / compensi, volume d'affari, ecc. inviando specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate.

A tal fine dal 2015 l'Agenzia ha inviato periodicamente una serie di comunicazioni aventi ad oggetto specifiche anomalie riscontrate dalla stessa.

Recentemente l'Agenzia ha annunciato l'invio di una specifica comunicazione ai contribuenti che nel 2012 non hanno dichiarato / dichiarato parzialmente **redditi di fabbricati oggetto di locazione** compresi quelli assoggettati alla cedolare secca (Informativa SEAC 27.10.2016, n. 305).

Ora, con il Comunicato stampa 26.10.2016, la stessa Agenzia rende nota la predisposizione di una nuova comunicazione destinata ai soggetti che hanno **percepito nel 2015 redditi di lavoro dipendente / pensione da diversi sostituti**.

L'intervento, finalizzato come accennato al miglioramento del rapporto Fisco-contribuente, consente a quest'ultimo di controllare e correggere (eventualmente) la propria posizione tramite il ravvedimento operoso usufruendo della riduzione delle sanzioni.

COMUNICAZIONI AI POSSESSORI DI PIÙ REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CHE NEL 2015 HANNO OMESSO DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di un mero riscontro informatico, sta inviando specifiche comunicazioni (circa 156.000) di "alert" ai contribuenti che **non hanno presentato la dichiarazione dei redditi** ancorché nel 2015 abbiano percepito **più redditi da lavoro dipendente / da pensione** da **diversi sostituti d'imposta** (datori di lavoro / Enti previdenziali) che non hanno effettuato il conguaglio delle imposte.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALL'AGENZIA

Il contribuente, può **richiedere informazioni**:

- presso il competente Ufficio dell'Agenzia

ovvero

- tramite telefono (848.800.444).

Come precisato nel citato Comunicato, se il contribuente verificasse di non essere tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, **deve "ignorare" la comunicazione** di anomalia e **non inviare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate**.

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

Come precisato nel citato Comunicato stampa:

- l'anomalia riscontrata può essere regolarizzata presentando il mod. UNICO 2016 PF, entro 90 giorni dal termine ordinario del 30.9 (ossia, entro il 29.12.2016) versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e la sanzione ridotta;
- nel mod. UNICO 2016 PF (tardivo) il contribuente può "*far valere eventuali oneri deducibili o detraibili sostenuti nell'anno 2015*".

In particolare la presentazione della dichiarazione tardiva, ossia entro 90 giorni dal termine ordinario, comporta l'applicazione della **sanzione pari a € 250** ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, **ridotta a € 25** (1/10) in sede di ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/97.

In presenza di **omesso / tardivo versamento** delle imposte risultanti da tale dichiarazione, opera altresì la sanzione pari al **30% di quanto non versato**, ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97, **ridotta al 3,75%** (1/8) ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/97. ■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it